

Codice A1813C

D.D. 19 aprile 2023, n. 1135

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n.42/2023 per la realizzazione di difese spondali e per il rinforzo della fondazione di difese esistenti lungo le sponde del rio Rouen, in Borgata Gleisolle, in corrispondenza dell'attraversamento della SP n. 261, in Comune di Roure. Richiedente: Comune di Roure (TO)



ATTO DD 1135/A1813C/2023

DEL 19/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n.42/2023 per la realizzazione di difese spondali e per il rinforzo della fondazione di difese esistenti lungo le sponde del rio Rouen, in Borgata Gleisolle, in corrispondenza dell'attraversamento della SP n. 261, in Comune di Roure.

Richiedente: Comune di Roure (TO)

Con note in data 15/02/2023 e in data 23/03/2023, acquisite al protocollo di questo Settore in data 15/02/2023 al n. 7052 e in data 23/03/2023 al n. 12976, il Comune di Roure (TO) ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di manutenzione idraulica del Rio Rouen, in Borgata Gleisolle in corrispondenza dell'attraversamento della strada provinciale S.P. n. 261 del rio stesso, mediante i seguenti interventi:

- a monte dell'attraversamento, in destra idrografica, realizzazione di ripristini localizzati dell'esistente difesa e prolungamento della stessa, verso monte, mediante la costruzione di una scogliera in massi, per uno sviluppo di m. 25,00, altezza, riferita all'estradosso della fondazione, variabile da circa m. 3,50 a m. 4,70 e larghezza di 1,50 m., realizzata in continuità verso monte con la difesa spondale esistente e dotata di opportuno risvolto nel settore terminale di monte al fine di prevenire eventuali aggiramenti della medesima;
- a monte dell'attraversamento, in sinistra idrografica, ripristino dell'esistente scogliera per un tratto di circa m. 30,00 mediante la costruzione, alla base della difesa esistente, di una scogliera in massi, per uno sviluppo di m. 30,00, altezza variabile da circa m. 1,60 a m. 2,00 riferita all'estradosso della fondazione e larghezza di circa 1,50 m.;
- a valle dell'attraversamento, consolidamento della platea esistente di fondo alveo con massi intasati di calcestruzzo per un tratto di m. 4,00 e larghezza di m. 8,30 e realizzazione, in sinistra idrografica, di un tratto di scogliera in massi per uno sviluppo di m. 20,00, altezza variabile da circa m. 3,30 a m. 4,00, riferita all'estradosso della fondazione e larghezza di 1,50 m.;
- a monte e a valle dell'attraversamento, per una lunghezza di m. 100 circa, è previsto il taglio manutentivo della vegetazione presente in alveo, finalizzato al regolare deflusso delle acque e

al mantenimento allo stadio giovanile della vegetazione spondale.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma dell'Ing. Livio MARTINA, n. 3947V - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi. Il progetto è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roure in data 29/11/2022 n.74. E' stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore. A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Rouen.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004, il Comune di Roure (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico - Città Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di protezione spondale e di fondo alveo, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);

3. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
4. il piano di appoggio delle scogliere in progetto nonchè della platea di fondo alveo dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
5. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare, non alterabile all'azione dell'acqua e privi di fratture o piani di debolezza strutturale e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,6 m³ e peso superiore a 1,5 t, secondo le risultanze di idoneità dimensionale delle verifiche al trascinamento e al trasporto della corrente effettuate;
6. le opere dovranno essere realizzate con massi intasati, incastrando gli stessi in modo da costituire un insieme compatto e regolare e i massi di dimensione maggiore dovranno essere disposti verso l'esterno;
7. le opere dovranno correttamente immorsarsi nelle difese spondali esistenti proseguendone il profilo idraulico senza soluzione di continuità e non dovranno ridurre la sezione d'alveo esistente;
8. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale per la realizzazione delle scogliere e il ripristino della platea di fondo alveo potrà essere utilizzato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
9. il materiale legnoso proveniente dai tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle

- acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente autorizzazione;
 18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., PEC o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
 20. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e L.R. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni